

(N. 1455-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 20 novembre 1957*

*modificato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza  
sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta  
del 13 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3331)*

d'iniziativa dei Senatori **AMIGONI, BATTISTA, CESCHI, DE LUCA** Angelo, **FOCACCIA, NEGRONI,  
TERRAGNI** Attilio e **CORBELLINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 FEBBRAIO 1958

Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza  
per gli ingegneri ed architetti.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I.  
DELL'ISTITUZIONE  
E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

È istituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri e degli architetti.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

CAPO I.  
DELL'ISTITUZIONE  
E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

È istituita la Cassa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti. La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare la previdenza e la assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 3.

Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

Art. 4.

Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento previdenziale in dipendenza dell'esercizio professionale hanno diritto alla integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti.

Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento.

A coloro che non conseguiranno il diritto alla integrazione competerà comunque un trattamento di previdenza corrispondente ai versamenti individuali effettuati nella misura e con le modalità che stabilirà il regolamento di cui all'articolo successivo.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su parere conforme del Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'articolo 8, en-

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 5 della presente legge.

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento di pensione in dipendenza di lavoro prestato nel periodo di iscrizione alla Cassa medesima hanno diritto all'integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti.

Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale relative ad altro trattamento previdenziale di cui al comma precedente verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento.

*Identico.*

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazio-

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

a) il contributo a carico degli iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 22 e le norme di applicazione dei contributi a carico dei committenti, di cui all'articolo 23;

b) il sistema da adottare per la previdenza ed assistenza a favore degli iscritti, l'importo e le modalità di liquidazione della previdenza, la specie e l'ammontare delle prestazioni per l'assistenza ed i requisiti per avervi diritto;

c) i criteri per la liquidazione della previdenza a favore degli iscritti colpiti da invalidità permanente e quelli necessari per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;

d) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni.

## Art. 6.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato nazionale dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

## Art. 7.

Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

nale dei delegati, previsto dall'articolo 8, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

a) le norme di applicazione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 23 e 24;

b) l'età di pensionamento, i periodi di contribuzione necessari alla maturazione del diritto e le modalità di liquidazione della pensione;

c) le condizioni relative al riconoscimento della invalidità permanente, nonchè quelle necessarie per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;

d) *identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.*

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sia il Presidente che il Vice Presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

## Art. 8.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;

b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.

Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

Per le modalità di elezione valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## Art. 9.

Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) deliberare di approvare e di proporre il regolamento di attuazione per la previdenza ed assistenza e le eventuali successive modifiche, secondo quanto disposto dall'articolo 5;

c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i tre revisori effettivi ed i tre supplenti, di sua competenza;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

f) stabilire ogni anno in base al bilancio consuntivo la percentuale delle entrate da devolversi alla assistenza degli iscritti.

## Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

*Identico.*

a) *identico;*

b) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione della presente legge e sulle eventuali modificazioni;

c) *identico;*

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza;

e) *identico;*

f) *soppresso.*

## Art. 10.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno due volte all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentati è fra il 50 ed il 100;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.

## Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del Consiglio dovranno essere architetti.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri ingegneri il Presidente e fra i suoi membri architetti il Vice Presidente.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## Art. 10.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico.*

## Art. 11.

*Identico.*

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) predisporre il Regolamento di attuazione della presente legge, in relazione a quanto disposto dall'articolo 5 e tutte le modifiche allo stesso che appariranno successivamente convenienti;

b) formare il bilancio preventivo e consuntivo;

c) deliberare sul regolamento organico del personale;

d) deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;

e) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;

f) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 14.

La Giunta esecutiva si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

a) *soppresso;*

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico;*

e) *identico;*

f) *identico.*

Art. 14.

*Identico.*

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15.

La Giunta esecutiva:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal Presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21;

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

e) provvede a richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni;

f) delibera in caso d'urgenza anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9;

g) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

h) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 15.

*Identico.*

a) identico;

b) identico;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22;

d) identico;

e) identico;

f) identico;

g) identico;

h) identico.

Art. 16.

Contro le deliberazioni della Giunta concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni.

Il Consiglio di amministrazione decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del ricorso. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la decisione sia stata pronunciata l'interessato ha facoltà di adire il giudice ordinario.

## Art. 16.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

## Art. 17.

Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro.

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

## Art. 18.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

L'azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione o dalla scadenza del termine di 120 giorni di cui al comma precedente.

## Art. 17.

*Identico.*

## Art. 18.

*Identico.*

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Il Collegio è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 19.

*Identico.*

a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;

b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.

## CAPO II.

### DELLA GESTIONE FINANZIARIA

#### Art. 19.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di aprile il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il bilancio è rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta lo rimetterà al Comitato nazionale dei delegati.

Entro quindici giorni dalla approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## CAPO III.

### DEL PATRIMONIO

#### Art. 20.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, e dai proventi di cui all'articolo 23 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità.

## CAPO II.

### DELLA GESTIONE FINANZIARIA

#### Art. 20.

*Identico.*

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di marzo il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

*Identico.*

*Identico.*

## CAPO III.

### DEL PATRIMONIO

#### Art. 21.

*Identico.*

a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, e dai proventi di cui all'articolo 24 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) *identico*;

c) *identico*.

## Art. 21.

I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio;

c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

## Art. 22.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale che verrà fissato nell'Assemblea dei delegati, ma che non potrà essere superiore a lire 48.000 annue.

Gli iscritti che siano già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano, hanno diritto ad una riduzione della quota individuale che verrà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.

Per l'esazione dei sopraddetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie comunali.

## Art. 23.

Le approvazioni di progetti, le autorizzazioni all'esecuzione di opere, le concessioni governative, provinciali e comunali, per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza

## Art. 22.

*Identico.*

## Art. 23.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale che non potrà essere superiore a lire 48.000 annue.

*Identico.*

La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 48.000 annue di cui al primo comma sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.

*Identico.*

## Art. 24.

All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali è richiesto un

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli ingegneri e degli architetti in base alle leggi, decreti e regolamenti, sono assoggettati alle seguenti tassazioni a favore della Cassa esclusivamente a carico del committente:

1) progetti ed elaborati il cui costo dell'opera sia inferiore a lire 1.000.000 . . . . . L. 3.000

2) progetti ed elaborati per importi superiori a lire 1.000.000 e fino all'importo di lire 5.000.000 » 5.000

3) per importi superiori a lire 5.000.000 e fino a lire 500.000.000 = l'1 per mille dell'importo dei lavori;

4) per importi superiori a lire 500.000.000 la tassa è costante e pari a lire 500.000.

Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione, indicate nel comma precedente, non è richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sarà effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.

I pubblici ufficiali non potranno rilasciare definitivo atto di approvazione, autorizzazione o concessione, in base al quale il richiedente possa eseguire l'opera richiesta, se il committente non dimostra l'effettivo pagamento di quanto dovuto alla Cassa di previdenza in base al presente articolo.

## Art. 24.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un Commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione della Cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.

elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, è dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sarà versato alla Cassa e che non potrà essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera.

La misura del contributo predetto sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente.

Quando per approvazione, autorizzazione o concessione indicate nel comma primo non è richiesta la determinazione del costo di una opera, tale determinazione sarà effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.

Il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, sarà effettuato con le modalità stabilite dal Regolamento previsto nell'articolo 5 della presente legge.

*Soppresso.*

## Art. 25.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*Identico.*

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA

## Art. 25.

Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un Commissario nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

*Identico.*

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA

## Art. 26.

*Identico.*